

COMUNE DI PESCOPENNATARO - IS

Prot.1708 N. 12/09/2020

Tramite PEC eliovenditti@pec.it

Spett.le Impresa Venditti Elio
Via Prato Gentile n.1
86082 CAPRACOTTA (IS)

OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) – AREA INTERNA ALTO MEDIO SANNIO. MUSEO CIVICO DELLA PIETRA CHIARA MARINELLI DI PESCOPENNATARO - RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL MUSEO DELLA PIETRA – PRATT24497. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4363 DEL 24/08/2020 E REALTIVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – CODICE CUP: I61H18000000001 - CODICE CIG: **8424509CBE**.

Con determinazione n. 68 del Responsabile del Servizio-Rup esecutiva in data 12/09/2020 ed efficace in data 12/09/2020 è stata affidata a codesta Ditta la prestazione contrattuale in oggetto.

La spesa complessiva di tale affidamento, che ammonta ad € 43.315,69 (IVA esclusa) e di cui € 1.815,69 per gli oneri di sicurezza, trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione 2020/22;

Le fatture dovranno pertanto indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero dell'impegno di spesa sopra citati.

La prestazione è invece regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto e Parti stipulanti

- 1) L'Ente comunale affida a codesto operatore economico l'effettuazione dei lavori di **“RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL MUSEO DELLA PIETRA ”** per la spesa di € 43.315,69 (IVA esclusa) e di cui € 1.815,69, al netto di Iva al 10%.
- 2) L'Ente comunale e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, come segue:
 - a. L'Ente comunale, nella persona di Giovanni Carnevale, nato a Capracotta, il 23/04/1960, per la sua qualifica di responsabile del Servizio-Rup, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Pescopennataro in via Rio Verde n.16, C.F. 80000070948 – P. IVA 00062150941, ed in esecuzione del decreto sindacale n. 03/2019 nonché dell'art. 107, commi 2 e 3, lett. c) del D.lgs. 267/2000;
 - b. L'operatore economico, come rappresentato dal Sig. Venditti Elio, nato a Sant'Angelo del Pesco (IS), il 26/03/1966 ed residente, a Capracotta (IS) Via Prato Gentile n.1 – c.f. VNDLEI66C26I282X; in qualità di titolare, domiciliato presso la sede della Ditta Venditti Elio con sede in Capracotta (IS) Via Prato Gentile n.1 C.F.- VNDLEI66C26I282X - P. IVA 00400710943;

2. Norme tecniche di riferimento

1) La prestazione regolata dall'offerta del 07/09/2020- Prot.1708, dalla dichiarazione a corredo dell'offerta n.1708/2020 inerente il completamento dei lavori di tinteggiatura interna dei locali del museo non contemplati nel computo di progetto a propria cura e spese, dal capitolato speciale di appalto nonché dalla determina n.68/2020 in data 12/09/2020.

2) La prestazione dovrà, quindi, essere eseguita secondo i canoni stabiliti e secondo la regola dell'arte.

3. Durata

- 1) L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente lettera.
- 2) L'effettuazione dei lavori dovrà essere compiuta entro il termine di **giorni 60 (sessanta)** decorrenti dal verbale di consegna, restando inteso che la prestazione è a termine, senza necessità di disdetta da parte dell'Ente.

4. Sottoscrizione del contratto

1) La sottoscrizione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.

5. Modalità di esecuzione

- 1) Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.
- 2) L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dall'Ente comunale (**PREVISIONE DA MODIFICARE NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO IL SUBAPPALTO**).

6. Corrispettivo

- 1) Il corrispettivo contrattuale è determinato in **euro 43.315,69**, esclusa Iva.
- 2) Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
- 3) Codesta Ditta non potrà esigere dall'Ente comunale, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1) In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

a) dichiara:

- i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: **CREDITO COOPERATIVO DI ROMA FILIALE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**
- ii. **- IBAN :IT950V083274052000000011445;**
- iii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:
- iv. **Sig. Venditti Elio, nato a Sant'Angelo del Pesco (IS), il 26/03/1966 ed residente, a Capracotta (IS) Via Prato Gentile n.1 – c.f. VNDLEI66C26I282X;**
- v. *oppure*
 che provvederà a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- vi. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b) si obbliga:

- i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;
- ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

d) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'Ente gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

e) si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge n. 136/2010, informando di ciò contestualmente l'Ente comunale e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

f) si obbliga prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

8. Oneri del costo per la sicurezza

1) Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i costi derivanti dagli oneri di sicurezza da interferenze di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

2) Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che:

- a) l'operatore economico applica il seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
- b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero **[NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO IL SUBAPPALTO]** dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. Termini e modalità di pagamento

- 1) La verifica delle prestazioni sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento della prestazione qui disciplinata. L'operatore economico aggiudicatario, dovrà comunicare l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pescopennataro@pec.leonet.it oppure con nota sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta o suo incaricato inviata via mail anche non certificata alla mail del responsabile del procedimento dell'Ente all'indirizzo giovannicarnevale@libero.it
- 2) Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono, il CIG e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell'Ente.
- 3) L'operatore economico potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pescopennataro@pec.leonet.it. Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell'oggetto il numero della fattura stessa
- 4) L'Ente effettuerà i pagamenti mediante bonifico bancario.

10. Interessi moratori

- 1) Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.

- 2) Il tasso di riferimento è così determinato:
 - a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
 - b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

12. Responsabile del procedimento e direttore dei lavori

1. Il sig. Giovanni Carnevale, il responsabile del procedimento.
2. L'Ing. Antonino Serricchio è il direttore dei lavori.

11. Verifica

- 1) La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento o dal direttore lavori.

13. Penali

- 1) Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile all'Ente, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3‰ (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione.
- 2) Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

14. Recesso

- 1) Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, l'Ente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al completamento dell'opera. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno 15 giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, l'Ente riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

15. Risoluzione di diritto

- 1) Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, l'Ente avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
- 2) In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- 3) Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della fornitura non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Ente di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

16. Responsabilità

- 1) La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente in dipendenza di omissioni commesse durante l'esecuzione dei lavori.

17. Controversie e foro competente

- 1) Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di ISERNIA.

18. Domicilio

- 1) Ai fini del presente contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Ente, in via San Rocco n.71 e così per tutta la durata della prestazione contrattuale.
- 2) Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate tramite posta elettronica certificata.

19. Trattamento dei dati personali

- 1) Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
- 2) Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Geom. Giovanni Carnevale, per il suo ruolo di Responsabile del Procedimento, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
- 3) Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
- 4) Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.
- 5) L'Ente nomina codesta Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, la Ditta ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo dell'Ente all'indirizzo www.comune.pescopennataro.is.it e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Restano acquisiti al fascicolo:

- 1) Originale sottoscritto;
- 2) la prova della trasmissione dell'atto all'aggiudicatario;
- 3) la prova della ricezione dell'aggiudicatario;
- 4) il file ricevuto dall'aggiudicatario.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della presente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale

F.to l'Impresa Venditi Elio
